



PROVINCIA DI VERONA
Settore Ambiente

Pagina 1/1

Spett.le
SUAP del Comune di San Martino Buon Albergo

Oggetto: Lettera di trasmissione determina n. 2928/14 del 18 luglio 2014 della ditta Ri.E.Co. s.r.l..
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) D.p.r. 13 marzo 2013, n.59.

In allegato si trasmette la determinazione¹ del dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona n. 2928/14 del 18 luglio 2014 per il rilascio dell'AUA ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.p.r. n. 59/2013.

Si ricorda che l'AUA va trasmessa anche al Comune e a ARPAV.

Si chiede cortesemente che venga comunicata ai nostri uffici la data di rilascio alla ditta dell'AUA ai fini dell'espletamento dei controlli di competenza.

Distinti saluti

Il responsabile del procedimento
dott.ssa Alessandra Mantovanelli



¹ Si ricorda che essendo una determina autorizzativa il titolare dell'Autorizzazione dovrà apporre alla determinazione una marca da bollo da 16 euro l'una (una ogni quattro facciate).

Ufficio responsabile del procedimento

Settore ambiente (062)

Via delle Franceschine 10 – 37122 Verona

Responsabile del settore

Carlo Poli

Responsabile del procedimento di adozione AUA
tel e fax

Alessandra Mantovanelli
0459288908/0459288876

codice fiscale 00654810233

Posta certificata (PEC)

provincia.verona@cert.ip-veneto.net

partita IVA 00654810233

web

www.provincia.vr.it

allegati n.

file





PROVINCIA DI VERONA

Settore Ambiente

Oggetto Adozione dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) a favore dell'impresa Ri.E.Co. s.r.l. con sede legale e operativa in via Caboto n. 19 nel Comune di San Martino Buon Albergo.

Determinazione n. ~~2926~~ /14 del 18 LUG. 2014

Decisione Il dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona¹:

1. adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/2013² a favore dell'impresa Ri.E.Co. s.r.l. con sede legale e operativa in via Caboto n. 19 nel Comune di San Martino Buon Albergo in sostituzione di comunicazione in materia di rifiuti di cui agli art. 215 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006;
2. conferma alla ditta il numero 161 di iscrizione al Registro provinciale delle imprese che esercitano l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi;
3. dispone la trasmissione di questo provvedimento al SUAP ai fini del rilascio dell'AUA al richiedente.

Fatto L'impresa Ri.E.Co. s.r.l., in data 16 giugno 2014, ha presentato al SUAP del Comune di San Martino Buon Albergo istanza di AUA ai sensi del DPR 59/2013 per comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, ai sensi degli articoli 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006³.
In data 17 luglio 2014 la ditta ha dichiarato⁴ che *"gli unici scarichi idrici presenti nell'insediamento produttivo oggetto della comunicazione sono quelli relativi ai servizi igienici e che gli stessi convogliano nella pubblica fognatura"*.

Motivazione Il provvedimento adottato si fonda sull'istruttoria tecnica svolta dagli uffici del Settore Ambiente della Provincia⁵ e sulla base della documentazione presentata, dalla quale si evince non sussistere impedimenti al rilascio del provvedimento autorizzativo.

Obblighi da rispettare Il gestore, a seguito del rilascio dell'AUA, è tenuto a rispettare le condizioni stabilite nel "Quadro Prescrittivo" allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Avvertenze L'autorizzazione AUA ha durata di quindici anni a decorrere dalla data di rilascio, in conformità a quanto disciplinato dall'articolo 3, comma 6 del DPR 59/2013.
Ai sensi della stessa norma, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il titolare della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, invia all'Autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza della documentazione aggiornata di cui all'articolo 4, comma 1. In tale sede, è consentito far riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell'Autorità competente nel caso in cui le condizioni d'esercizio, o

¹ L'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", l'articolo 75 del vigente statuto della Provincia e gli articoli 28 e 32 del regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti la competenza di adottare gli atti di assenso.

² Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 "Disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale".

³ Pratica presentata al SUAP del Comune di San Martino Buon Albergo Prot. N.13119 del 16-06-2014 - Ditta R.I.E.CO. Srl - Istanza AUA. e acquisita al Protocollo provinciale n. 61506 del 16/06/2014.

⁴ Con nota acquisita al protocollo provinciale al numero 71996 in data 17/07/2014.

⁵ Servizio Gestione Rifiuti.

comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate.

Il gestore che intende effettuare una modifica non sostanziale dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione tramite il SUAP e, nel caso in cui non riceva alcun atto entro sessanta giorni dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica.

Il gestore che intenda effettuare una modifica sostanziale presenta al SUAP una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 del DPR 59/2013.

Nel caso di volturazione o cambio di denominazione del soggetto titolare dell'AUA, il nuovo gestore ne deve dare comunicazione al SUAP, dichiarando che le condizioni di esercizio rimangono invariate e allegando l'eventuale documentazione. Tale comunicazione non comporta l'avvio delle procedure di cui all'articolo 4 del DPR 59/2013, come previsto dalla Delibera della Giunta regionale del Veneto n. 1775 del 03 ottobre 2013.

Nel caso in cui le prescrizioni stabilite nell'Autorizzazione impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore o nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigano l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa prima della scadenza ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del DPR 59/2013.

Nel caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative l'ente competente⁶ procederà secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 152/2006 procedendo, secondo la gravità delle infrazioni, alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità; alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata, ove si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente; alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per l'ambiente, oltre all'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.

Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale, statale eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata dalla Provincia, viene trasmessa al SUAP affinché provveda a rilasciarla al soggetto richiedente. La determinazione così formulata è pubblicata all'albo pretorio dell'ente.

A chi ricorrere

Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo⁷ o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica⁸.


IL DIRIGENTE
(F. P. Poli)

⁶ Ai sensi degli articoli 5 e 6 della L.R. n. 33 del 16/04/1985 "Norme per la tutela dell'ambiente".

⁷ Il ricorso al Tribunale Amministrativo regionale del Veneto va presentato entro 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.

⁸ Il ricorso al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.

ALLEGATO "QUADRO PRESCRITTIVO"

Il gestore è tenuto a rispettare le prescrizioni contenute nel presente quadro a partire dal ricevimento della presente autorizzazione, ove non altrimenti specificato quanto previsto nel D.Lgs. n. 152/2006.

RIFIUTI

La ditta Ri.E.Co. s.r.l. è tenuta a svolgere l'attività di recupero secondo la comunicazione inviata, pena l'emissione da parte della Provincia di un provvedimento di divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività. In particolare la ditta deve:

1. prestare le garanzie finanziarie secondo quanto previsto dalla d.G.R.V. n. 346/2013⁹ (RC Inquinamento e Polizza fidejussoria), la quale potrà essere integrata da indirizzi operativi predisposti dalla Provincia di Verona (in particolare, la nota provinciale del 13 giugno 2014¹⁰ ricorda che l'importo della polizza fidejussoria deve essere calcolato considerando non solo la quantità massima di rifiuti stoccabili in impianto ma anche il quantitativo massimo di rifiuti prodotti). L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie;
2. svolgere l'attività di trattamento di rifiuti non pericolosi in regime semplificato, garantendo un elevato livello di protezione ambientale, nel rispetto integrale delle disposizioni dettate dalla Parte IV, Titolo I, Capo V, del decreto legislativo n. 152/2006, dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 186/2006, secondo la citata istanza di AUA presentata al SUAP del Comune di San Martino Buon Albergo, come di seguito schematizzato:

Tipologia rifiuti		Attività di recupero		Caratteristiche materie prime/prodotti ottenuti
Paragrafo d.m. 05/02/1998 e s.m.i.	Codice C.E.R.	Paragrafo d.m. 05/02/1998 e s.m.i.	Sigla	Paragrafo d.m. 05/02/1998
13.20	08.03.18	13.20.3	R5-R13	13.20.4

Tipologia	Sigla	Quantità annua di rifiuti trattati	Quantità istantanea massima di rifiuti in attesa di recupero
13.20	R5-R13	25 t – 125 m ³	10 t – 50 m ³
Totale		25 t – 125 m³	10 t – 50 m³

3. gestire l'impianto in maniera ordinata e razionale, in modo tale che l'organizzazione degli spazi destinati allo stoccaggio impedisca il mescolamento dei materiali di differente tipologia, in ogni fase della gestione dell'attività, contemporaneamente consenta facilità di movimento senza intralciare in alcun modo gli accessi;
4. accertare che i rifiuti in entrata all'impianto, che nel nuovo catalogo europeo dei rifiuti abbiano la "voce specchio" con un codice definito pericoloso, siano accompagnati da analisi da effettuarsi da ogni produttore al primo conferimento e, successivamente, ogni 24 mesi e

⁹ Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 346 del 19 marzo 2013 "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti. D.lgs. 03.04.2006 e s.m.i., n. 152, Parte II come modificata dal D.lgs. 31.08.2010, n. 128; Parte IV come modificata dal D.lgs. 10.12.2010, n. 205; D.lgs. 13.01.2003, n. 36" (d.G.R.V. n. 346/2013).

¹⁰ Iscritta al n. 60979 del 13 giugno 2014 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali del ciclo produttivo e che classificino la non pericolosità del rifiuto. Il relativo certificato deve essere conservato presso l'impianto a disposizione dell'autorità di controllo;

5. garantire che la provenienza dei materiali in ingresso all'impianto, la loro tipologia, le attività di recupero, i quantitativi annui di rifiuti trattati e le caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti corrispondano a quelli indicati nelle comunicazioni inviate alla Provincia di Verona in conformità quindi a quanto indicato dalle norme indicate dalle norme tecniche del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni;
6. versare entro il 30 aprile di ogni anno, i diritti di iscrizione al Registro provinciale, pena la sospensione dell'iscrizione stessa, secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 350/98.